

■ **SENTENZA N. 4253 DEL 16 MARZO 2012**

RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) – DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE – Soggetti estranei allo stretto nucleo familiare (nonni, nipoti, genero, nuora) - Risarcibilità - Condizioni – Situazione di convivenza con la vittima – Necessità.

La Terza Sezione Civile ha affermato che, in ipotesi di fatto illecito costituito dall'uccisione del congiunto, con riguardo a soggetti estranei all'ambito del ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora), perché possano ritenersi risarcibili il danno non patrimoniale per lesione del rapporto parentale, nonché il danno patrimoniale correlato al venir meno di prestazioni in denaro o di altre provvidenze comportanti un'utilità economica, spontaneamente erogate in vita dal parente deceduto, è necessario che preesistesse tra i congiunti una situazione di effettiva convivenza.

Sentenza 16 marzo 2012, n. 4253

(Sezione Terza Civile, Presidente F. Trifone, Relatore G. Carluccio)